


Pubblicato il 17/12/2020

N.02429 ~~2020~~ REG.PROV.CAU.
N. 03434/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 3434 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Nello Marotta e Valentina Mossesso, rappresentati e difesi dall'avvocato Marco Mancini, con domicilio digitale avv.mancinimarco@legalmail.it;

contro

Comune di Caserta, non costituito in giudizio;

nei confronti

Azienda Sanitaria Locale di Caserta, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Dario Rojo, con domicilio digitale dariorojo@avvocatinapoli.legalmail.it;

Regione Campania e Farmacia dott.ssa Maria Concetta Romano, non costituite in giudizio;

Ordine dei Farmacisti della Provincia di Caserta, rappresentato e difeso dall'avvocato Carmela De Franciscis, con domicilio digitale avv.carmeladefranciscis@legalmail.it;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

A) per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- della Deliberazione della Giunta Comunale di Caserta n. 107 del 24 luglio 2020 e degli atti alla stessa allegati (relazione illustrativa, all. A - tavola sezioni censuarie, all. B - tavola distribuzione farmacie, all. C - tavola pianta organica, all. D - elenco descrittivo sedi, all. E - certificazione relativa al numero degli abitanti residenti nel Comune di Caserta alla data dell'1.1.2019 e tabelle delle sedi) pubblicata nell'Albo Pretorio Comunale il 27 luglio 2020, nonché di ogni atto preordinato, connesso, conseguente, comunque influente sulla procedura in oggetto;

B) per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 26/11/2020:

- della Delibera di Giunta Comunale del Comune di Caserta n. 156 del 26 ottobre 2020 nonché di ogni atto preordinato, connesso, conseguente, comunque influente sulla procedura;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Azienda Sanitaria Locale di Caserta e dell'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Caserta;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Viste le disposizioni straordinarie di cui all'art. 25, co. 1 e 2, del decreto-legge n. 137 del 28.10.2020, a mente del quale alle udienze pubbliche e alle camere di consiglio che si svolgono dal 9 novembre 2020 al 31 gennaio 2021 si applicano le disposizioni dei periodi quarto e seguenti del comma 1 dell'art. 4 del decreto-legge n. 28 del 30.4.2020, convertito in legge n. 70 del 25.6.2020 e, fatta salva la facoltà di chiedere la discussione orale mediante collegamento da remoto o di depositare in

alternativa note di udienza, gli affari in trattazione passano in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2020 la dott.ssa Gabriella Caprini e uditi per le parti i difensori da remoto, ai sensi dell'art. 25 DL 137/2020, come specificato nel verbale;

Ritenuto che, ad un primo sommario esame, il ricorso integrato dai motivi aggiunti appare suffragato dal requisito del *fumus boni iuris*:

a) avuto riguardo alla violazione del corretto iter procedimentale, secondo il disposto di cui all'art. 2 comma 2, l. 02/04/1968, n. 475, quanto all'omessa acquisizione dei pareri obbligatori, rispettivamente, per quanto riguarda la delibera gravata con ricorso introduttivo, della A.S.L. territorialmente competente - non essendone, peraltro, stata fornita alcuna prova documentale, da parte dell'Amministrazione resistente, nemmeno dell'asserito invio in data 6.04.2020 - e, per quanto concerne la successiva delibera impugnata con motivi aggiunti, adottata in rettifica della prima con stralcio dell'allegato E, della medesima A.S.L. oltre che dell'Ordine professionale dei Farmacisti competenti;

b) sembrando l'attuale allocazione del servizio farmaceutico concretare una violazione dei principi della maggiore accessibilità e della equa distribuzione sul territorio del servizio farmaceutico:

1. risultando assegnati, in dispregio del parametro legislativo minimo demografico di 3.300 abitanti contenuto nella suindicata norma, valevole ai fini del sindacato sulla razionalità della scelta, alla sede di nuova istituzione, n. 23, soli 244 abitanti secondo l'allegato D (22 abitanti secondo lo stralcio allegato E), opzione giustificata esclusivamente da una supposta e non attuale futura urbanizzazione dell'area e, parimenti, con notevole scostamento da predetto parametro, alla sede n. 22 n. 2.172 mentre alla sede n. 20 n. 2.048 abitanti;

2. apparendo riscontrabile, secondo asserzione non puntualmente smentita, una inutile moltiplicazione della offerta farmaceutica nelle medesime porzioni di

territorio (sedi n. 3 e 23) nonché lo spezzamento di ogni continuità territoriale con accavallamento di sedi (nn. 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21 e 22) che, di contro, pregiudicherebbero la capillarità del servizio in altre aree con conseguente vuoto di copertura nel territorio comunale (area 167);

Valutato sussistente l'elemento del *periculum in mora* atteso l'interesse pubblico alla presenza capillare del servizio farmaceutico sul territorio comunale oltre che alla economicità della gestione;

Rilevato che l'eventuale accoglimento del ricorso introduttivo, come integrato dai motivi aggiunti, può produrre effetti su un numero di soggetti più esteso di quelli evocati in giudizio e che è pertanto necessario procedere all'integrazione del contraddittorio e disporre, oltre alla notifica individuale nei confronti degli attuali titolari di sede farmaceutica del Comune di Caserta, ove non già effettuata, anche la notificazione dei predetti ricorsi per pubblici proclami, avuto particolare riguardo ai soggetti vincitori utilmente collocati nella graduatoria di merito (decreto dirigenziale della Regione Campania n. 18 del 24.01.2020) del concorso straordinario per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili nella Regione Campania (decreto dirigenziale della Giunta regionale n. 29 del 23.05.2013);

Ritenuto, pertanto, di autorizzare - oltre alla notifica individuale ai predetti titolari di sede farmaceutica - la notifica per pubblici proclami, secondo le modalità di seguito precisate;

Atteso che l'art. 52 del codice del processo amministrativo prevede che "il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso o di provvedimenti anche direttamente dal difensore con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile";

Ritenuto che la norma sia applicabile anche alle ipotesi in cui vi sia la necessità di integrare il contraddittorio a mezzo di notificazione per pubblici proclami consentendo al giudice adito di ordinare la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte (in giurisprudenza, v., tra le altre, T.A.R. Lazio, Roma, sez. I

ter, ordinanza n. 07680/2015 nonché i numerosi precedenti di questa sezione);

Considerato che al fine di rendere effettiva la probabilità di fatto di una reale cognizione del ricorso per i soggetti controinteressati non appare necessaria la pubblicazione, in Gazzetta Ufficiale, dell'intero contenuto del ricorso e delle sue conclusioni;

Ritenuto, pertanto, di determinare le seguenti modalità per l'effettuazione della notifica per pubblici proclami:

- nella parte seconda della Gazzetta Ufficiale andranno inserite, a cura di parte ricorrente, le seguenti indicazioni: (I) l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del procedimento, (II) il nome della parte ricorrente, (III) gli estremi dei ricorsi, dei provvedimenti impugnati, (IV) l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del tribunale amministrativo regionale competente, (V) l'indicazione che il testo integrale del ricorso può essere consultato sul sito internet dell'amministrazione competente unitamente all'indicazione nominativa dei soggetti controinteressati;
- l'Amministrazione regionale e l'Amministrazione comunale avranno obbligo di pubblicare, previa consegna dei ricorsi e dell'elenco dei controinteressati a cura di parte ricorrente sul supporto (cartaceo o informatico) indicato dall'amministrazione stessa, sul proprio sito il testo integrale dei ricorsi e dell'elenco nominativo dei controinteressati in calce ai quali dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza della Terza Sezione del TAR Campania individuata con data, numero di ricorso e numero di provvedimento;
- le predette Amministrazioni non dovranno rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, i ricorsi e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso nonché le notizie e gli atti, relativi alla

presente controversia;

- le Amministrazioni dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito dei ricorsi e dell'elenco integrati dall'avviso;

- le medesime Amministrazioni dovranno inoltre curare che sull'home page del proprio sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica" dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati i ricorsi e l'elenco integrati dall'avviso;

- in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, la Sezione ritiene di poter fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare alle Amministrazioni, secondo le modalità che saranno comunicate dalle amministrazioni medesime, in € 30,00 (euro trenta) per l'attività di pubblicazione dei ricorsi sul sito;

Le dette pubblicazioni dovranno avvenire, quanto a quest'ultima modalità di notificazione per pubblici proclami, entro 30 giorni dalla notifica e/o comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova delle intervenute pubblicazioni entro il termine perentorio di ulteriori 15 giorni;

Ritenuto, altresì, che, una volta integrato il contraddittorio nei termini indicati, la controversia possa essere definita nella sede di merito, rinviandosi all'uopo alla pubblica udienza del 22.06.2021;

Ritenuto equo disporre la compensazione delle spese della presente fase tra le parti costituite;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza):

A) dispone gli incumbenti istruttori di cui in motivazione;

B) accoglie l'istanza cautelare di cui in epigrafe e, per l'effetto:

a) sospende l'efficacia dei provvedimenti impugnati;

b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 22.06.2021.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti anche non costituite.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2020, mediante collegamento da remoto in videoconferenza con il sistema Microsoft Teams, secondo quanto previsto dall'art. 25, co. 2, del decreto-legge n. 137 del 28.10.2020 e già disposto dal decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 1454 del 19.03.2020 e dal decreto del Presidente del Tar/Sede n. 14 del 31.03.2020, con l'intervento dei magistrati:

Anna Pappalardo, Presidente

Giuseppe Esposito, Consigliere

Gabriella Caprini, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Gabriella Caprini

IL PRESIDENTE
Anna Pappalardo

IL SEGRETARIO